



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15671 del 2016, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Alessandro Mastroianni, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita
Zezza, Giuseppe Ruta, Massimo Romano, con domicilio eletto presso lo studio
Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf)-
Corpo **Forestale** dello Stato (CFS), il Ministero dell'Interno, il Ministero
dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il Ministero dell'Interno, Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero della Difesa – Comando Generale
dell'Arma dei CC, in persona del relativo legale rappresentante p.t.,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giovanni Salvi, Gerardo Scelsi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Col ricorso introduttivo del giudizio:

- del decreto del Capo del Corpo **Forestale** dello Stato n. 81271 del 31.10.2016 nella parte in cui il ricorrente è stato incluso nell'elenco di cui all'art. 2 tra le 787 unità di personale appartenenti al ruolo degli Ispettori del Corpo **forestale** dello Stato in possesso della specializzazione DOS, disponendone, ai sensi dell'art. 3, l'assegnazione a far data dal 01.01.2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- del decreto del Capo del Corpo **Forestale** dello Stato n. 81277 del 31.10.2016 e dell'allegato elenco, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è risultato incluso tra le unità appartenenti al ruolo degli Ispettori del CFS assegnate, in applicazione del criterio di cui all'art.12 c.2 lett.a), punto 1, all'Arma dei Carabinieri;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dip. To dei VV.F. prot.3198 del 28.12.2016, nella parte in cui ha incluso il ricorrente nell'elenco del personale inquadrato nel ruolo dei sostituti direttori AIB e Ispettori AIB a decorrere dall'1.1.2017 nonché delle note del Mipaaf del 14.12.2016 e del 20.12.2016 ivi richiamate;
- del decreto del capo del CFS n.81253 del 31.10.2016;
- della nota dell'Ispettorato Generale del 13.9.2016 di comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'emanazione dei decreti nn.81271 e 81277 del 31.10.2016 sopra richiamati;

- del provvedimento del Comando generale dell'Arma dei CC del 23.12.2016 nella parte in cui non è stato ricompreso il ricorrente;

nonché per l'accertamento

della persistenza dello status di ufficiale in congedo del ricorrente.

B) Col ricorso accessorio propositivo di motivi aggiunti di gravame:

- del decreto del Comandante del Comando Unità Tutela **Forestale**, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri n.13/353 dell'8.8.2017;

Visti i ricorsi, principale ed accessorio, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art.60 del C.p.a. e dato atto che il Presidente del Collegio ha avvisato i procuratori delle parti presenti della possibilità di definire il corrente contenzioso con una decisione in forma semplificata: avviso in esito al quale le parti le quali non hanno reso alcuna delle dichiarazioni specificata nella predetta disposizione rimettendosi al Collegio;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente – già Ispettore del Corpo **Forestale** dello Stato (di seguito anche CFS) e pertanto interessato dalle procedure di transito regolamentate dall'art.12 del d.lgs n.177 del 2016 - ha impugnato, fra l'altro, i decreti n.81271 e 81277 (entrambi) del 31.10.2016 del Capo del CFS nella

parte in cui, rispettivamente, dispongono la sua assegnazione (in base al criterio di cui all'art.12 c.2 lett. b) pt.2 del d.lgs n.177 del 2016) al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito anche Corpo nazionale dei VV.F.) e non lo includono tra le unità di personale destinate all'Arma dei CC (in applicazione del criterio di cui all'art.12 c.2 lett. "a" pt. 1 del citato d.lgs);

Viste le proprie ordinanze n.1288/2017 del 25.1.2017 e n. 2035/2017 del 27.4.2017 con le quali si è, rispettivamente, prescritto e ribadito l'onere dell'intimata e resistente Amministrazione di depositare una dettagliata e documentata relazione relativa alle questioni di cui è causa, nonché ogni altro elemento utile ai fini del decidere; e preso atto che, in ottemperanza a quest'ultima ordinanza, l'amministrazione ha curato il deposito (tramite la Difesa erariale) di una nota controdeduttiva del Comando Unità **Forestale**, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri del 28.2.2017;

Vista la propria ordinanza n.3370/2017 del 05.7.2017 la quale, per la parte di corrente interesse, così recita:

<< Considerato che le argomentazioni spese in detto atto difensivo (Ndr: e cioè della citata nota del 28.2.2017) mentre offrono adeguata contezza del rispetto applicativo dei criteri normativi dettati dall'art.12 c.2 lett. b) pt.2 del d.lgs n.177 del 2016 (funzionali all'assegnazione al Corpo nazionale dei VV.F.), tacciono ovvero omettono ogni considerazione sulla mancata applicazione nei confronti del ricorrente del criterio primario (che presiede alle assegnazioni all'Arma dei CC) dato dal comma 2 lett. "a" pt.1 del medesimo articolo 12; altrimenti detto e tenuto conto che, nel corpo del d.lgs n.177 del 2016:

- L'art.7 demanda all'Arma dei CC l'esercizio delle funzioni già svolte dal citato CFS ed in particolare: l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; o) controllo

del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

- L'art.12 c.2 lett. "a" pt.1 dispone l'assegnazione ai CC "per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: di tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite...."; nonché tenuto conto che il ricorrente:

- ha svolto senza soluzione di continuità dall'1.12.2005 le funzioni di Comandante della Stazione di Parco di Picinisco nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ove ha sede – come assunto in gravame e non contestato dalla Resistente - il servizio Meteomont concernente il controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

sono rimaste inesplicate le ragioni e/o i criteri seguiti in forza dei quali il ricorrente non è stato incluso nel novero delle unità trasferite all'Arma in quanto assegnate negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite....>>;

Rammentato che in forza di quanto sopra virgolettato l'istanza cautelare allegata al ricorso introduttivo è stata favorevolmente esitata "senza pregiudicare la corrente efficacia dei provvedimenti impugnati, al solo fine di consentire all'Amministrazione competente, in un arco di tempo che stimasi congruo fissare in giorni 90 a partire dalla data di notificazione della presente Ordinanza, di riesaminare i due decreti sopra specificati determinandosi nel senso della loro conferma (nella parte riguardante ovviamente il ricorrente) o revisione alla luce delle criticità sopra rilevate e costituenti oggetto di puntuale doglianza della parte ricorrente";

Visto il provvedimento n.15/353 in data 08.8.2017 col quale l'Ufficiale Generale preposto al vertice del Comando Unità **Forestale**, Ambientale e

Agroalimentare Carabinieri (che è l'Ufficio preposto alla cura dei rapporti giuridici attivi e passivi del C.F.S. nei quali è succeduta l'Arma dei CC ex art.18 del d.lgs n.177/2016) ha inteso prestare ottemperanza al dictum impartito con l'Ordinanza n. 3370/2017 del 05.7.2017 e dato atto che detta determinazione:

- Si dichiara, ai fini del disposto riesame, informata al prioritario principio della *“corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del personale”*, espresso dal legislatore delegante all'art.8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015, e richiamato anche nel parere reso dalla Comm. Spec. del Cons. St. n.2112/2016 che – nel trattare la questione del rapporto tra i diversi criteri di assegnazione enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.12 del d.lgs n.177/2016 - ha sottolineato che quelli *“enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 sono in rapporto di gradualità, con una palese priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato,, ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. Conseguentemente i criteri indicati alle lettere b) e c), a prescindere dalla formulazione introduttiva, hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), in guisa che alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso via via che i criteri precedenti non siano risultati risolutori”*;

- Rileva che il personale costituito dalle 77 unità del ruolo Ispettori da assegnare al Corpo nazionale dei VV.F. *“non ricopre un incarico esclusivo nello svolgimento delle funzioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi”*; e di seguito esprime l'assunto che l'individuazione delle unità di personale da assegnare al Corpo nazionale dei VV.F. *“non possa che avvenire con l'applicazione in via prioritaria (rispetto al criterio di cui alla lett.a, pt.1 del comma 2 dell'art.12 citato, previsto per l'assegnazione all'Arma dei CC) dei*

criteri tassativamente indicati: A) all'art.12 comma 2 lett. a) pt.2) –[e cioè impiego, alla data di entrata in vigore del d.lgs n.177/2016, nelle seguenti unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite al Corpo nazionale dei VV.F: centri operativi antincendio boschivo (COAB); nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività.....; Centro operativo aereo unificato (COAU)]; B) dalla lettera b) pt.2 del comma 2 dell'art.12 citato [e cioè tenendo altresì conto: dell'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica]; C) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate al corpo nazionale dei VV.F. siano in numero inferiore al predetto contingente stabilito nella tabella A, tenendo altresì conto, fino alla concorrenza del medesimo contingente, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni. Quindi il medesimo decreto impugnato prende in considerazione la posizione dell'Ispettore ricorrente, rilevando che negli atti d'ufficio è presente documentazione attestante la funzione di “lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi” e che lo stesso risulta in possesso della specializzazione DOS attribuitagli nel 2013; e conseguentemente, in applicazione del criterio di cui all'art.12, c.2. lett.b), pt.2, risultando l'Ispettore in possesso dei requisiti dati dalla anzianità nella specializzazione DOS e della minore età anagrafica (requisiti cui assegnare valore prioritario e assorbente rispetto alle altre funzioni e attività svolte), conferma il decreto n. 81271 del capo del CFS del 31/10/2016 nella parte in cui assegna il ricorrente, a decorrere dal 1/1/2017, al Corpo nazionale dei VV.F.;

Considerato che le conclusioni cui perviene il decreto di riesame avversato non appaiono - come peraltro dedotto nel ricorso accessorio prodotto dall'esponente - coerenti con le rispettive premesse; ed invero - se deve convenirsi sul

principio che i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 siano in rapporto di gradualità, con una palese priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; e se conseguentemente i criteri indicati alle lettere b) e c), a prescindere dalla formulazione introduttiva, hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), in guisa che alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso via via che i criteri precedenti non siano risultati risolutivi – allora, dal punto di vista fattuale ed operativo, i criteri gradualmente delineati dal legislatore impongono che la prima operazione da compiere sia quella di valutare se il personale da assegnare all'una o all'altra delle Amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art.12 (Arma dei carabinieri; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Polizia di Stato; Corpo della Guardia di Finanza; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) era impiegato, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime amministrazioni. Solo ove non viene a riscontrarsi detta condizione, entrano in gioco i criteri enucleati alle lettere b) e c) sopra citate; mentre, e per converso, detti supplementari criteri di assegnazione rimangono inoperativi ove il ricorso al solo criterio di cui alla lett. a) venga a rilevarsi risolutivo. Esemplificando ove l'unità da trasferire risulti impiegata, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in un COAB allora la sua assegnazione non può che avvenire nel Corpo nazionale dei VV.F.; e tanto a prescindere dalla circostanza che detta unità risulti o meno in possesso della specializzazione di DOS la quale ultima, come già rassegnato, viene in considerazione solo quale criterio suppletivo e subordinato alla non consentita applicazione del criterio delineato nel pt.2 della lett.a);

Considerato che, quale logico corollario, la circostanza che nel fascicolo personale e/o matricolare del ricorrente sia stata rinvenuta documentazione attestante la funzione di “lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi” e che lo stesso risulta in possesso della specializzazione DOS attribuitagli nel 2013, può considerarsi determinante ai fini della sua assegnazione al Corpo nazionale dei VV.F. solo dopo aver escluso la possibilità che nei suoi confronti trovi applicazione il criterio – da ritenersi prioritario e ex sé risolutore secondo l’ordine indicato dal legislatore – di cui alla lett.a);

Considerato che l’esame degli atti di causa non consente di convenire con le conclusioni cui perviene il provvedimento di riesame avversato; e difatti – come già ampiamente rassegnato dalla Sezione nella propria precedente Ordinanza n.3370/2017 del 05.7.2017:

a) non è contestabile che l’art. 7 del d.lgs n.177/2016 demanda all’Arma dei CC l’esercizio delle funzioni già svolte dal citato CFS ed in particolare: l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative; ne appare contestabile il fatto che il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, pur non essendo una riserva naturale statale rientri, finanche dal punto di vista storico, tra gli “altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale”;

b) non è contestabile che 12 c.2 lett. “a” pt.1 dispone l’assegnazione ai CC “per le funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 7: di tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite;

c) non è contestato che il ricorrente ha svolto senza soluzione di continuità dall'1.12.2005 le funzioni di Comandante della Stazione di Parco di Picinisco nel Parco nazionale d'Abbruzzo, Lazio e Molise ove ha sede – come assunto in gravame e ulteriormente non contestato dalla Resistente - il servizio Meteomont concernente il controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

Considerato, pertanto, che l'esame degli atti conforta e supporta le deduzioni svolte dal ricorrente nei ricorsi, principale ed accessorio, che, conseguentemente, in parte qua, appaiono meritevoli di accoglimento; in particolare, anche nel provvedimento di riesame l'iter logico che approda alle conclusioni ivi rassegnate appare incoerente tra le (condivisibili) premesse e la relativa componente dispositiva, mentre persiste nell'apparato motivazionale dell'atto la carente esplicazione delle ragioni in forza dei quali il ricorrente non è stato incluso nel novero delle unità trasferite all'Arma in quanto assegnate negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite....;

Considerato che, per converso, va disattesa la censura, proposta col ricorso introduttivo e ribadita in quello accessorio, mirata a conseguire l'inquadramento nell'Arma dei CC col grado corrispondente (sottotenente) a quello di Ufficiale in congedo (dal ricorrente posseduto); e ciò in quanto non può non operare *“al momento dell'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile”* – con conseguente pacifico rispetto del principio *tempus regit actum* - l'art.866 del d.lgs n.66 del 2010 (c.d. C.O.M.) con annessa perdita del grado per cancellazione dai ruoli;

Considerato conclusivamente che il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciandosi ai sensi dell'art.60 del C.p.a., accoglie, come da motivazione i ricorsi in epigrafe e, per l'effetto, annulla:

- il decreto del Capo del Corpo **Forestale** dello Stato n. 81271 del 31.10.2016 nella parte in cui il ricorrente è stato incluso nell'elenco di cui all'art. 2 tra le 787 unità di personale appartenenti al ruolo degli Ispettori del Corpo **forestale** dello Stato in possesso della specializzazione DOS, disponendone, ai sensi dell'art. 3, l'assegnazione a far data dal 01.01.2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- il decreto del Capo del Corpo **Forestale** dello Stato n. 81277 del 31.10.2016 e dell'allegato elenco, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è risultato incluso tra le unità appartenenti al ruolo degli Ispettori del CFS assegnate, in applicazione del criterio di cui all'art.12 c.2 lett.a), punto 1, all'Arma dei Carabinieri;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dip. To dei VV.F. prot.3198 del 28.12.2016, nella parte in cui ha incluso il ricorrente nell'elenco del personale inquadrato nel ruolo dei sostituti direttori AIB e Ispettori AIB a decorrere dall'1.1.2017 nonché delle note del Mipaaf del 14.12.2016 e del 20.12.2016 ivi richiamate;
- il provvedimento del Comando generale dell'Arma dei CC del 23.12.2016 nella parte in cui non è stato ricompreso il ricorrente;
- il decreto del Comandante del Comando Unità Tutela **Forestale**, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri n.13/353 dell'8.8.2017;

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO